



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

ACCORDO

(EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241)

PER LA RICERCA E FORMAZIONE SUI TEMI DELLA PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA E BENESSERE ORGANIZZATIVO E RIDUZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO NELL'ORGANICO DELLE CENTRALI CUR 112 E IN QUELLO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA

TRA

- Regione Puglia (C.F. 80017210727) – Dipartimento di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente “Regione”, con sede legale in Bari al Lungomare Nazario Sauro n.33, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, dott. Nicola Lopane, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento sita in Modugno (BA) via delle Magnolie 6/8

E

- Università degli Studi di Foggia (C.F. 94045260711 – P.IVA 03016180717), nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente “Università”, con sede legale in Foggia – via Gramsci, 89/91 rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione resa nella riunione del

PREMESSO CHE:

- La Direzione del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia promuove il benessere organizzativo e la resilienza del personale impiegato in due ambiti fondamentali per la sicurezza e la gestione delle emergenze su tutto il territorio della Regione Puglia: le tre Centrali Uniche di Risposta (NUE 112) e la Protezione Civile Regionale;
- I predetti contesti lavorativi sono caratterizzati da elevati livelli di stress correlati all'intensità operativa, alla pressione emotiva e alla responsabilità decisionale, fattori che possono influire negativamente sia sul benessere individuale e di gruppo, sia sulla qualità del servizio erogato alla popolazione;
- Obiettivo della Direzione del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia è mitigare lo stress derivante da tale tipo di attività e fornire ai dipendenti un adeguato supporto e gli strumenti necessari per affrontare alle situazioni di crisi;
- Per il raggiungimento dell'obiettivo suddetto, il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, intende avviare una collaborazione con il Centro Universitario di Simulazione Avanzata dell'Università



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

degli Studi di Foggia, finalizzata alla definizione di un progetto integrato di ricerca e intervento psicosociale denominato “Psicologia dell’Emergenza e Benessere Organizzativo nella prevenzione dello stress correlato e dei suoi effetti sugli operatori delle Sedi Numero Unico d’Emergenza 112 e di tutti gli operatori impegnati nelle attività di Protezione Civile”;

- l’Università degli Studi di Foggia è un Ateneo giovane ed in continua evoluzione, proiettato verso una crescita costante, la cui capacità di adattare la propria offerta formativa alle esigenze del contesto in cui opera attraverso una proposta didattica attrattiva che unisce tradizione e innovazione;
- l’Università degli Studi di Foggia persegue politiche di sviluppo di ampio respiro e di azione strategica che riguardano gli ambiti della Ricerca, dell’Internazionalizzazione, del placement, dell’Orientamento e della Terza Missione;
- allo scopo di svolgere attività di formazione, ricerca e servizi in ambito sanitario, universitario e non universitario, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia è istituito il “Centro Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina” (di seguito denominato “Sim-U-Med”);
- il Sim-U-Med agisce al fine di promuovere l’innovazione della didattica ed il potenziamento dell’uso di metodologie didattiche innovative e le sue attività si inseriscono nel settore dell’educazione, istruzione e formazione, ma anche in quello della salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- il Sim-U-Med promuove il supporto e la collaborazione con Enti e Organizzazioni nazionali ed internazionali, anche mediante la stipula di Convenzioni con Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la prestazione di servizi di consulenza e di alta formazione conto terzi;
- le attività del “Sim-U-Med” sono rivolte non solo ai professionisti sanitari ma anche alla popolazione generale nella prospettiva del “life long learning” e in armonia con le iniziative promosse da Enti e soggetti operanti nel territorio, tenuto conto dei bisogni e delle esigenze espresse dal contesto economico, sociale, culturale e professionale e dalla Comunità locale, dalla Provincia e dalla Regione;
- il Sim-U-Med espleta le proprie attività istituzionali e/o in regime conto terzi anche mediante progettazione e realizzazione di convegni, corsi di formazione, seminari e percorsi di ricerca e didattici e manifestazioni pubbliche su tematiche coerenti con la Mission del Centro nonché mediante promozione di attività di ricerca, con particolare attenzione ad approcci interdisciplinari alla didattica innovativa;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti nell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone: "4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c. le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti, pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le previsioni contenute e individuati in



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

premessa e con le finalità istituzionali delle Parti, senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti;

VISTO:

- l'articolo 15 della Legge n. 241/90;
- l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di autofinanziamento;
- l'articolo 4 dello Statuto dell'Università di Foggia, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- lo Statuto del Centro Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina – SIM-U-MED;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto

Con la sottoscrizione del presente Accordo Operativo, le Parti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione ad attività di ricerca, formazione, monitoraggio e follow up sui temi della Psicologia dell'emergenza e benessere organizzativo e riduzione dello stress da lavoro correlato come meglio dettagliato nell'allegato programma formativo (Allegato A) al presente Accordo e nel cronoprogramma attività (Allegato B).

Articolo 3 – Durata

L'attività di formazione di cui al presente accordo avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione reciproca del presente documento attestata dal numero di registrazione del protocollo del Dipartimento e si intenderà tacitamente risolto alla scadenza fissata.

Le parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente accordo, per consentire il completamento del programma formativo, su richiesta scritta e motivata inviata da una delle parti all'altra prima a mezzo PEC almeno un mese prima della scadenza di tale termine originario.

Al completamento delle attività previste dal presente accordo le parti si riservano di rinnovare le attività di mantenimento inerenti la fase n.2 e 3 di cui al successivo articolo 5, previa comunicazione da inviarsi 30 giorni prima con individuazione delle relative modalità.



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

Articolo 4 – Coordinamento delle attività progettuali

Il coordinamento delle attività progettuali oggetto della presente convenzione sarà svolto per conto della Regione Puglia, Dipartimento di Protezione civile e Gestione Emergenze dal dott. Edoardo Giua. Il coordinamento delle attività progettuali per conto dell'Università di Foggia - Centro Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina - sarà svolto dalla prof.ssa Gilda Cinnella, che, a sua volta, nomina quale Responsabile operativo del progetto il dott. Graziano Ercolino, in qualità di titolare di incarico di docenza presso il Centro Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina. Le attività progettuali saranno svolte dal Sim-U-Med, con l'impegno a relazionarsi costantemente con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia.

Articolo 5 – Impegni delle Parti

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse e all'Allegato 1 – che formano parte integrante del presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo specifici impegni operativi. In particolare:

- a. il Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia:
 - definisce le priorità strategiche di attuazione delle attività;
 - coordina il processo di attuazione delle attività, assicurandone la coerenza con gli obiettivi strategici della Direzione del Dipartimento in tema di benessere organizzativo;
 - mette a disposizione le proprie risorse umane e competenze professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi;
 - autorizza l'utilizzo dei risultati del progetto formativo per scopi di ricerca e di didattica.
- b. l'Università degli Studi di Foggia:
 - declina operativamente il programma formativo, che sarà articolato in tre fasi:
 1. Fase di ricerca e analisi preliminare:
 - Analisi dei fabbisogni formativi;
 - Rilevazione attraverso questionari delle variabili psicosociali (stress, bournout, strategie di coping, ecc.);
 - Elaborazione dei dati;
 2. Fase formativa e d'intervento;
 - Progettazione ad hoc di percorsi formativi e valutazione;
 - Valutazione del benessere organizzativo attraverso questionari a distanza di 6 mesi e 12 mesi;
 - Supervisioni individuali e di gruppo;
 3. Monitoraggio e follow up.
 - Report;
 - Elaborazione di articoli scientifici e protocolli di intervento condivisi.



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

Al termine delle attività sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma e sui risultati raggiunti.

Le Parti collaboreranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), all'attuazione ed all'esecuzione delle attività previste dal progetto, in cui vengono individuati e definiti la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, le spese complessive per le azioni individuate, il cronoprogramma, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali condivise.

Articolo 6 – Impegni finanziari

La Regione Puglia - Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze corrisponderà all'Università di Foggia - Centro Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina l'importo complessivo forfettario di euro di € 36.900,00 annui (fuori campo IVA), onnicomprensivo delle quote obbligatorie previste da Regolamento attività di autofinanziamento UNIFG + Tariffario Centro di Simulazione Avanzata in Medicina, da versarsi con la seguente modalità:

1. €10.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
2. €16.000,00 entro 30 giorni dalla presentazione di una relazione a firma del coordinatore del progetto, relativa alla conclusione dell'attività per la fase di ricerca e di analisi preliminare, da cui si evinca in dettaglio il materiale prodotto e somministrato, ed i dati elaborati per tale fase.
3. €10.900,00 entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, a firma del coordinatore del progetto, comprensivo dell'attività di monitoraggio e follow-up con gli outcome raggiunti e attesi.

L'importo è da intendersi non quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, bensì come contributo alle spese vive o dirette, così come individuate nel Progetto, ed effettivamente sostenute.

L'Università – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche provvederà ad emettere regolari note di debito e la Regione effettuerà il versamento sul conto di tesoreria unica Banca d'Italia intestato a Università di Foggia - IBAN IT73 U010 0004 306T U000 0027 171.

Per i corsi svolti al di fuori del Comune di Foggia (totale preventivato in massimo 14 trasferte) e per attività che superino le 4 ore/die, il Dipartimento di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze rimborserà al Responsabile operativo del progetto, ogni sei mesi a presentazione di regolare rendicontazione, il trattamento di missione, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente ai sensi della circolare del Segretario Generale della P.C.M. 19/09/2019 n. 42485

Art. 7 – Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante intese successive con appendici sottoscritte dalle parti, fatta salva la variazione automatica derivante da disposizioni di legge.

Articolo 8 – Collaborazioni esterne



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente accordo, l'Università è autorizzata ad avvalersi di personale esterno all'Ateneo, anche mediante contratti di ricerca o borse di studio. In tale caso, parte della somma prevista dall'art. 6 può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente accordo.

Articolo 9 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

La Regione si impegna a fornire all'Università e ai suoi collaboratori l'assistenza necessaria per condurre le attività formative e di ricerca.

Qualora sia necessario, la Regione consente al personale dell'Università incaricato dello svolgimento delle attività formative l'accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente accordo, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.

Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.

Articolo 10 – Segretezza

L'Università, nella persona del coordinatore del progetto, nel periodo di vigenza dell'accordo, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Committente, in virtù del presente accordo.

La Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal coordinatore del progetto, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Articolo 11 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

La Regione potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari. L'Università, nella persona del coordinatore del progetto, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, detti risultati per scopi di ricerca e di didattica salvaguardando il diritto alla privacy dei dipendenti coinvolti nel progetto formativo, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

Articolo 12 – Proprietà industriale

Viene riservata all'Università la piena proprietà di tutti i risultati, brevettabili o non, derivanti dall'attività oggetto del presente accordo, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 13– Riservatezza

Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

1. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
2. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
3. ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
4. a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali.

Articolo 14 – Trattamento dei dati

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all'Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

1. Per l'Università di Foggia: il Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Foggia, con sede in Via Gramsci, n. 89-91, 71122 Foggia, nella persona del Rettore.

I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@cert.unifg.it, per informazioni e chiarimenti: teamprivacy@unifg.it; il responsabile della protezione dei dati dell'Università è contattabile a: dpo@unifg.it.

2. Per la Regione il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento di Protezione Civile pro-tempore dott. Nicola Lopane.

I dati di contatto del Titolare sono PEC: dipartimento.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it, per informazioni e chiarimenti: dipartimento.protezionecivile@regione.puglia.it;

Le parti si autorizzano reciprocamente a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

Articolo 15 – Recesso e risoluzione

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con PEC, con preavviso minimo di trenta giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

In caso di recesso ai sensi del comma precedente, la Regione è obbligata nei confronti dell'Università per le sole spese sostenute relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione attestante l'attività svolta. L'Università sarà, pertanto, tenuta alla restituzione delle maggiori somme ricevute relativa ad attività non erogata da determinarsi anche in via proporzionale.

In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, l'Università si riserva il diritto di sospendere l'attività formativa, previa comunicazione alla Regione con PEC.



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

Articolo 16 - Clausola di forza maggiore

Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.

In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.

La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

Articolo 17 – Clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro indipendentemente dal presente Accordo.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente Accordo, le parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 12 – Oneri fiscali, spese contrattuali

Le parti convengono che il presente Accordo, composta da 12 articoli, venga registrato in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n. 131/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642/1972 e s.m.i.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE DELLA REGIONE PUGLIA

Dott.Nicola Lopane_____

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

Il Rettore



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**

Prof. Lorenzo Lo Muzio_____